

PARTE QUARTA

- SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE
- CORSI DI DOTTORATO E DI PERFEZIONAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO
- CORSI SINGOLI
- CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PRESSO LE UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA, DI SIENA E DI REGGIO CALABRIA "DANTE ALIGHIERI"
- CORSI PROPEDEUTICI (FOUNDATION COURSE)

Avvertenza: Per l'accesso ai diversi corsi di formazione post-lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari), può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999, ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, il permesso di soggiorno per motivi di STUDIO, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, purché gli stessi siano necessari per la frequenza dei corsi post-lauream (tale necessità deve essere certificata dall'Ateneo prescelto).

CAPITOLO PRIMO

CITTADINI ITALIANI CON TITOLO ESTERO, CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA OVUNQUE RESIDENTI E CITTADINI NON DELL'UNIONE EUROPEA REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA DI CUI ALL'ART. 39, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 286/1998, COME MODIFICATO DALL'ART. 26 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189 "MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ED ASILO"

I.1 Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche e Iscrizione ai Master universitari di primo e di secondo livello

Possono richiedere l'iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. L'iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell'iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.

I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, secondo le modalità ed i termini stabiliti da ciascun Ateneo.

I titoli di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'Università ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, Diploma Supplement, certificati degli esami, dichiarazioni di valore o attestazioni di centri ENIC-NARIC o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero.

I candidati devono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

CITTADINI NON DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO (RICHIEDENTI VISTO)

I.2 Iscrizioni ai corsi di Dottorato e di Master

Per le iscrizioni ai master universitari e ai corsi di dottorato non si applicano le disposizioni previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e laurea magistrale, atteso che le procedure di ingresso ai master non seguono un calendario definito a livello di disposizioni generali.

A) Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto.

I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master unitamente ad una copia del titolo di studio, direttamente alle Università seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando delle relative sedi. Tale procedura deve applicarsi anche nel caso di Master istituiti da Università in collaborazione con enti pubblici o privati.

A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica, per i prescritti atti consolari.

In funzione dell'inizio dei corsi, richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di STUDIO di validità correlata a quella del corso, ovvero il visto di ingresso di breve durata, in conformità di quanto specificato alla successiva lettera B).

Al momento dell'accesso all'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato dai documenti richiesti per l'immatricolazione.

B) Ruolo delle Rappresentanze

Le Rappresentanze diplomatico-consolari, tenuto conto della tempistica prevista per l'inizio dei corsi di Master e dell'accettazione dell'Università che dovrà specificare se il corso richiesto sia un master di primo o di secondo livello, concedono un visto d'ingresso per motivi di STUDIO di validità correlata a quella del corso che lo studente intende seguire, nei seguenti casi:

- laddove non siano previste prove di ammissione;
- nel caso in cui le predette prove si svolgano con modalità non richiedenti la presenza fisica in Italia (per esempio online o mediante intervista telefonica), dietro presentazione di documentazione rilasciata dalle Università, attestante il superamento delle stesse.

Le Rappresentanze concedono un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme –VSU) laddove il candidato debba partecipare a prove di ammissione in presenza, che hanno luogo con molto anticipo rispetto all’inizio dei corsi. In tale evenienza, successivamente la Rappresentanza rilascerà al candidato, rientrato nel Proprio Paese dopo aver sostenuto le prove con esito favorevole, un nuovo visto di ingresso per STUDIO, in coerenza con l’inizio e la durata del corso.

Per i visti di breve durata si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen che disciplina il rilascio dei visti di breve durata (visto Schengen uniforme VSU), sia esso richiesto per studio o per turismo.

C) Ruolo delle Università

Le Università che ricevono la richiesta di ammissione ai Master comunicano l’accettazione dello studente e l’esito delle prove di accesso, ove previste, alle Rappresentanze competenti, sia per il successivo perfezionamento della documentazione necessaria, che sarà effettuato solo nel caso in cui i candidati superino le citate procedure concorsuali sia per il rilascio del relativo visto.

La valutazione dei titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, è di esclusiva competenza degli Organi accademici.

Informazioni specifiche sui corsi attivati possono essere assunte direttamente presso le singole sedi.

Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR (<http://www.miur.it>) secondo i seguenti percorsi: -studenti e diritto allo studio>cerca università; - università>atenei

CAPITOLO SECONDO

II.1 Iscrizione ai corsi singoli

I cittadini italiani con titolo estero, dell’Unione Europea ovunque residenti ed i cittadini non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che intendono frequentare uno o più corsi singoli o “stage” possono iscriversi, nei termini previsti dalle singole Università:

- presentando il libretto universitario o altro documento dell’Ateneo estero e producendo la documentazione richiesta dalla singola Università italiana (eventuali traduzioni, legalizzazione o altro documento utile)
- seguendo le modalità autonomamente stabilite dall’Università, se non immatricolati presso Atenei esteri, ma comunque interessati alla frequenza dei corsi.

I cittadini non dell’Unione Europea residenti all’estero che intendono frequentare uno o più corsi singoli o “stage” presso gli Atenei, possono iscriversi presentando la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei termini fissati nel calendario allegato, parte integrante delle disposizioni. Conseguentemente, le medesime Rappresentanze inviano alle istituzioni universitarie, entro i termini previsti nel predetto calendario, il foglio excel con l’indicazione dei nominativi dei richiedenti e degli estremi dei rispettivi libretti universitari o altri documenti dell’Ateneo estero tradotti e legalizzati, ovvero di altra eventuale documentazione atta a dimostrare l’interesse alla frequenza del corso singolo da parte di candidati non

iscritti presso Atenei esteri.

I documenti verranno consegnati dallo studente direttamente all'Ateneo prescelto.

Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio.

Il candidato straniero non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo, diverso da quello che ha reso possibile l'ingresso dello studente in Italia, (la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio è consentita per la prosecuzione degli studi con iscrizione ad un "corso di laurea" – Recepita Direttiva 2004/114/CE all'art. 39 del Decreto legislativo n. 268/1998).

Il candidato straniero può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per l'iscrizione ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo concluso (attinenza o consequenzialità debbono essere certificate dall'Ateneo interessato).

II.2 Iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana presso le Università per stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri"

Nei confronti di **cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero**, in possesso di regolare iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana istituiti dalle Università per Stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", possono essere rilasciati visti per studio con validità commisurata alla durata dei corsi stessi.

Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio.

II.2 Iscrizione ai corsi propedeutici (foundation course)

In base a quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 del DM 270/2004 per il settore universitario e all'art. 7 comma 2 del DPR 212/2005 per il settore AFAM, le istituzioni di formazione superiore possono organizzare attività formative propedeutiche di ingresso ai corsi di studio di Laurea, proponendo corsi propedeutici (foundation course) al fine di colmare i requisiti di ammissione richiesti per l'ingresso ai corsi di formazione superiore italiani, in linea con quanto stabilito dall'**Allegato 1**.

Per quanto riguarda l'iscrizione a tali corsi, si applicano le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai Master universitari. Le istituzioni di formazione superiore comunicheranno alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso in oggetto.